Market abuse, nuovi massimali e più peso al fatturato

Norme&Tributi Plus Fisco | 23 OTTOBRE 2026 | Angelo Busani

Cambiano le sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento europeo sul market abuse: il decreto legislativo che adegua il Tuf al regolamento Ue 2024/2809 riscrive infatti l'articolo 187-ter.1 del Tuf.

In caso di violazione della norma sulla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (articolo 17 del regolamento Ue 596/2014), la sanzione va da 5mila euro fino al 2% del fatturato; se l'importo così determinato risulta sproporzionatamente basso, la Consob può arrivare fino a 2,5 milioni di euro, ridotti a un milione per le Pmi. Invece, per la violazione degli obblighi di prevenzione e individuazione degli abusi di mercato (articolo 16) la sanzione per enti e società resta sostanzialmente invariata (da 5mila a 2,5 milioni di euro oppure fino al 2% del fatturato).

Per le violazioni degli articoli 18 e 19, relativi agli elenchi delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e alle operazioni dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle persone a essi strettamente legate, la sanzione va da 5mila euro fino allo 0,8% del fatturato. Se l'importo risulta sproporzionatamente basso, la Consob può applicare una sanzione fino a un milione di euro o fino a 400mila euro per le Pmi. Per la violazione sulle raccomandazioni di investimento (articolo 20), la sanzione va da 5mila a un milione di euro oppure fino allo 0,8% del fatturato.

Con riguardo alle persone fisiche, le violazioni degli articoli 16 e 17 sono punite con una sanzione da 5mila euro a un milione, mentre per quelle degli articoli 18, 19 e 20 il massimo è di 500mila euro. La stessa disciplina può applicarsi agli esponenti aziendali e al personale della società o dell'ente responsabile nei casi previsti dall'articolo 190-bis del Tuf.

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione supera i massimi ordinari, la sanzione può essere elevata fino al triplo del vantaggio, purché questo sia determinabile. La Consob può, inoltre, applicare le misure amministrative previste dal regolamento europeo e resta ferma la possibilità della confisca. Se le misure disposte dalla Consob non sono osservate nel termine stabilito, la sanzione può essere aumentata fino a un terzo.

Viene, inoltre, eliminato l'automatismo in base al quale l'applicazione di una sanzione pecuniaria comportava, per legge, anche l'applicazione di una sanzione interdittiva accessoria.

Il decreto interviene anche sul doppio binario penale-amministrativo: tra i criteri da considerare nella determinazione della sanzione viene inserito l'onere derivante, per l'autore della violazione, dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta.

- Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA